

Omissis

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2016 l'avv. Tizio fu nominato difensore del Fallimento Alfa s.r.l. nell'ambito del procedimento di opposizione allo stato passivo promosso dagli eredi dell'avv. Caio, i quali chiedevano l'ammissione al passivo del residuo credito professionale del dante causa, di importo pari a euro 280.487,94. In sede di verifica dei crediti, infatti, il giudice delegato aveva già ammesso al passivo l'importo di euro 67.714,01 (stato passivo reso esecutivo in data 18.02.2014).

1.1. Il Tribunale di Firenze, con decreto del 1° giugno 2018, accolse parzialmente le richieste degli Eredi Caio ammettendo al passivo l'ulteriore somma di euro 43.344,07.

1.2. Concluso l'incarico, l'avv. Tizio richiese a compenso dell'attività svolta nell'interesse del Fallimento la somma di euro 15.000, previa determinazione del valore della controversia con riferimento all'importo della domanda di ammissione al passivo formulata dagli Eredi Caio pari ad euro 280.487,94.

1.3. Il giudice delegato riconobbe a titolo di compenso la somma di euro 4.835,00, oltre accessori, ritenendo che l'avv. Tizio avesse richiesto un compenso superiore ai massimi di tabella.

2. Il Tribunale di Firenze, con ordinanza in data 22 novembre 2018, ha rigettato il reclamo proposto dal professionista ai sensi dell'art. 26 della legge fallimentare.

2.1. Dopo avere rilevato che, in effetti, la richiesta di compenso formulata dal professionista non eccedeva i parametri massimi previsti dal DM n. 55 del 2014, il giudice del reclamo ha ritenuto erronea l'individuazione dello scaglione di riferimento in quanto parametrato all'importo oggetto della domanda di ammissione al passivo (euro 280.487,94) e non a quello risultante dal provvedimento giudiziale (euro 43.344,00), da ritenersi «valore effettivo della controversia risultato all'esito del giudizio manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti».

3. Per la cassazione dell'ordinanza l'avv. Tizio ha proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111 Cost. dinanzi a questa Corte, sulla base di un

motivo al quale resiste con controricorso il Fallimento Alfa srl. Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1, 4 e 5 del DM n. 55 del 2014, nonché degli artt. 10 e 14 cod. proc. civ., per censurare l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale facendo riferimento all'importo riconosciuto in sede di opposizione allo stato passivo, pari ad euro 43.344,00, anziché a quello oggetto della domanda degli Eredi Caio, pari ad euro 280.487,00.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Il valore della causa, anche nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, è determinato dal valore della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.M. n. 55 del 2014, e cioè sulla base del *disputatum* - quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza (per tutte, Cass. Sez. U 11709/2007, n. 19014), essendo peraltro possibile, come già nella vigenza delle precedenti tariffe, il concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia (*ex plurimis*, Cass. 12/07/2018, n. 18507; Cass. 08/02/2012, n. 1805).

Il giudice chiamato a liquidare il compenso è tenuto a verificare se il valore della domanda costituisca o non idoneo parametro di riferimento della liquidazione del compenso, previa indagine sull'attività difensiva apprestata dal legale e tenuto conto delle peculiarità del caso concreto, potendo pervenire ad una liquidazione anche significativamente inferiore a quella richiesta dal difensore (v. giurisprudenza richiamata).

2.2. Nella fattispecie in esame, il valore della domanda di opposizione allo stato passivo proposta dagli Eredi Caio non ammonta ad euro 280.487,94, ma alla minor somma di euro 212.773,93, poiché vi era stata parziale ammissione al passivo da parte del giudice delegato per l'importo di euro 67.714,01.

È dunque con riferimento alla minor somma di euro 212.773,93 che il Tribunale deve svolgere la verifica di cui sopra.

4. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad

un nuovo esame della domanda, provvedendo anche a regolare le spese del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Firenze, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 dicembre 2020.